

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2711)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici)  
della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1968  
(V. Stampati nn. 1204, 2051 e 2105)*

d'iniziativa dei deputati CURTI Ivano e AVOLIO (1204); GOMBI, Busetto, OGNI-BENE, MAGNO, DE PASQUALE, AMENDOLA Pietro, POERIO, TODROS, DI VITTORIO BERTI Baldina, BERAGNOLI, LUSOLI, NAPOLITANO Luigi e CIANCA (2051); ZANIBELLI, STORTI, ZACCAGNINI, MAROTTA Vincenzo, SCALIA, ARMATO, GITTI, CERUTI Carlo, CENGARLE, SABATINI, SINESIO, BUZZI, TOROS, GALLI, CAVALLARI Nerino, LA PENNA, BIANCHI Fortunato, RIPAMONTI, CANESTRARI, FORTINI, ISGRO', BIAGGI Nullo, TANTALO, ALESSANDRINI, BUTTE', BERSANI, SCARASCIA, LAFORGIA, REALE Giuseppe, GAGLIARDI, COLOMBO Vittorino, BORRA, ALBA, LETTIERI, ELKAN, GIRARDIN, DEGAN, BARONI, COCCO Maria, VERONESI, BIANCHI Gerardo, COLLEONI, BERTE', CARRA, PATRINI e MENGOZZI (2105)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 febbraio 1968*

Proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme  
per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono sostituiti dai seguenti:

« Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre in

ciascuno dei sottoelencati esercizi, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, fino alla concorrenza di un ricavo netto indicato come segue:

dall'esercizio 1961-62

al 1963-64 . . . lire 20 miliardi annui

per il periodo 1° lu-

glio 1964 - 31 di-

cembre 1964 . . lire 10 miliardi

dall'anno finanziario

1965 al 1979 . . lire 20 miliardi annui

per l'anno finanzia-

rio 1980 . . . . lire 30 miliardi annui

Nei limiti dell'importo complessivo di lire 400 miliardi per l'intero ventennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi ».

#### Art. 2.

Il programma di costruzione delle abitazioni per il biennio 1970-71, per provincia, è formato dal Comitato di attuazione di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e presentato al Ministro dei lavori pubblici entro il 30 giugno 1969. La localizzazione delle costruzioni nell'ambito provinciale è effettuata dai Comitati provinciali di cui all'articolo 6 della suddetta legge entro il 31 dicembre 1969.

#### Art. 3.

L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito con il seguente:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1961-62 al 1980, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge ».